

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2025)

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(JERVOLINO)

NELLA SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1962

Estensione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie alle farmacie concesse con autorizzazione provvisoria

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, al fine di assicurare l'assistenza farmaceutica dove particolari necessità locali lo richiedano, i medici provinciali possono concedere in applicazione dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, autorizzazioni provvisorie per l'esercizio di farmacia.

I farmacisti così nominati provvedono all'impianto delle nuove farmacie, di cui molte sono situate in località periferiche, con i conseguenti rischi commerciali che comporta l'istituzione di nuovi esercizi.

Tali rischi si appalesano ancora più evidenti allorquando il farmacista autorizzato in via provvisoria, partecipando al concorso per l'assegnazione definitiva della sede

farmaceutica, non riesce vincitore e trovasi costretto ad abbandonare l'esercizio senza che il vincitore subentrante gli corrisponda alcuna indennità nè sia obbligato a rilevare gli arredi, provviste e dotazioni dell'esercizio, con la conseguenza di lunghe controversie giuridiche causate dall'evidente disagio economico in cui vengono a trovarsi gli autorizzati provvisori.

Al fine di eliminare tali inconvenienti è stato predisposto l'unito disegno di legge, che prevede l'obbligo al vincitore di una farmacia affidata in gestione provvisoria di prelevare gli arredi, le provviste e le dotazioni della farmacia stessa, nonchè di corrispondere al titolare provvisorio l'indennità di avviamento prevista dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il vincitore per pubblico concorso di una farmacia, già concessa in via provvisoria, ha l'obbligo di rilevare, dall'assegnatario provvisorio, gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico contenute nella farmacia e di corrispondergli l'indennità di avviamento nei modi stabiliti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1269.